



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA  
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Via Giorgio Ribotta, 5  
00144 ROMA

PEC - [dgsan@postacert.sanita.it](mailto:dgsan@postacert.sanita.it)

Prot. DGISAN .....

Roma, 3 marzo 2022

Alle Aziende titolari delle autorizzazioni di  
prodotti fitosanitari

Alle Associazioni di categoria:

AGROFARMA

[federchimica@legalmail.it](mailto:federchimica@legalmail.it)

UNIONCHIMICA-CONFAPI:

[unionchimica@pec-confapi.org](mailto:unionchimica@pec-confapi.org)

[direzione.generale@pec-confapi.org](mailto:direzione.generale@pec-confapi.org)

IBMA ITALIA

[italia@ibma-global.org](mailto:italia@ibma-global.org)

[ibmaitalia@pec.it](mailto:ibmaitalia@pec.it)

COMPAG

[compagfederazione@pec.it](mailto:compagfederazione@pec.it)

CONFCOMMERCIO

[legislativo@confcommercio.it](mailto:legislativo@confcommercio.it)

e p.c.

Al Ministero della transizione ecologica  
Direzione Generale per il patrimonio  
naturalistico

Divisione IV–Biosicurezza, fitosanitari, sostanze  
chimiche e OGM

[PNM@pec.mite.gov.it](mailto:PNM@pec.mite.gov.it)

Al Ministero delle politiche agricole, alimentari  
e forestali

Direzione Generale dello sviluppo rurale

Ufficio DISR 5 – Servizio fitosanitario centrale,  
produzioni vegetali

[cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it)

Alle Regioni e alle Province Autonome  
di Trento e Bolzano

Assessorati alla sanità

**LORO S E D I**

All'Ispettorato centrale della tutela della qualità e  
repressione frodi dei prodotti agroalimentari

[icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it)

Al Comando Carabinieri per la tutela della salute

**S E D E**

**Oggetto:** - decreto 20 novembre 2021 di modifica e sostituzione dell'Allegato del decreto 22 gennaio 2018, n 33, recante il *“Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali”*.  
- **indicazioni operative ai fini del riesame**, ai sensi del comma 8 degli articoli 7 e 8 del decreto 22 gennaio 2018, n 33, **dei prodotti fitosanitari consentiti per l'uso non professionale secondo le “Misure transitorie”** di cui ai suddetti articoli.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 20 del 26.01.2022 il decreto 20 novembre 2021 di modifica e sostituzione dell'Allegato del decreto 22 gennaio 2018, n 33, recante il *“Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali”*.

Con il suddetto decreto n 33/2018, in attuazione del mandato di cui all'art. 10, comma 4, del D.lgs. n 150/2012, il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'ambiente, ora denominato Ministero della transizione ecologica (MITE), e quello delle politiche agricole (MIPAAF), ha provveduto per la prima volta in Italia a disciplinare il settore dei prodotti fitosanitari (PF) per uso non professionale completando il processo di implementazione nazionale della direttiva n 128/2009/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi.

Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente l'Allegato tecnico del succitato decreto ha definito misure di sicurezza e requisiti specifici dei prodotti relativamente a composizione, classificazione di pericolo, formulazione, confezionamento e taglia, con approccio cautelativo, tenendo conto che l'utilizzatore non professionale, esonerato dall'obbligo della formazione certificata, non è comunemente in possesso di un'adeguata conoscenza degli effetti dannosi che possono derivare dall'uso di tali prodotti né delle necessarie competenze per una corretta applicazione di misure di protezione dell'uomo e dell'ambiente che esulino dalle consuete pratiche di igiene.

Tenuto conto degli effetti delle nuove disposizioni sul mondo produttivo e distributivo dei prodotti fitosanitari e della necessità, per tale settore, di un periodo di tempo per adeguarsi alle nuove norme, sia dal punto di vista tecnologico che per gli aspetti organizzativi, il Decreto ha previsto *“Misure transitorie”* volte anche a mantenere nel corso di tale periodo un'adeguata disponibilità di prodotti per il trattamento delle piante coltivate a livello non professionale.

Nel periodo di applicazione delle suddette misure transitorie l'esercizio messo in atto dalle imprese di settore al fine di adeguare i sistemi produttivi e conformare i prodotti ai nuovi requisiti ha tuttavia reso evidenti alcuni elementi di criticità presenti nel suddetto Allegato e la necessità di una sua

revisione principalmente volta a valorizzare le formulazioni pronte all'uso e soluzioni innovative di packaging per consentire semplici operazioni per la manipolazione e l'utilizzo del prodotto, minimizzando l'esposizione dell'utilizzatore stesso e di soggetti terzi e la dispersione nell'ambiente, anche in corso di trasporto e di conservazione domestica.

Ai fini della suddetta revisione si è inoltre tenuto conto delle strategie adottate nel 2020 dalla Commissione europea nell'ambito del piano per lo sviluppo sostenibile "*Green Deal*", in particolare le strategie "*Farm to fork*" e "*Biodiversity strategy for 2030*" che individuano le azioni fondamentali che gli Stati membri sono chiamati a porre in essere per una migliore protezione della salute umana e dell'ambiente.

Su tali basi sono stati dunque definiti gli elementi innovativi che connotano la revisione dell'Allegato per la quale la scrivente Direzione si è avvalsa del supporto degli esperti della Sezione consultiva dei fitosanitari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, assicurando inoltre il costante confronto con le organizzazioni di categoria.

**Il decreto 20 novembre 2021 è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, dunque dal 10 febbraio u.s.**

Ai sensi dell'art. 4 del suddetto decreto, su istanza delle imprese interessate, i prodotti già consentiti per l'uso non professionale secondo le succitate misure transitorie sono riesaminati entro il 31 dicembre 2022.

A tale fine la scrivente Direzione ha definito le **indicazioni operative** in allegato alla presente.

Come previsto al comma 3 del suddetto art. 4, al fine di mantenere un'adeguata disponibilità di prodotti fitosanitari ad uso non professionale, **la commercializzazione, la vendita e l'utilizzo dei prodotti di cui trattasi sono consentiti, alle condizioni già previste, fino alla data di conclusione della procedura di riesame e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.**

La presenza in commercio di prodotti che recano in etichetta il precedente termine di validità 02/11/2021, o quello antecedente 02/05/2020, non costituisce un illecito, trattandosi di un mero adeguamento formale dell'etichetta stessa, fermo restando che detta etichetta dovrà essere conforme in ogni sua parte a quella pubblicata nella banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della salute.

Ai fini dell'informazione esaustiva degli utenti e delle autorità di controllo è inserita apposita nota nella pagina di presentazione della suddetta banca dati.

Le imprese provvederanno all'aggiornamento dell'etichetta con inserimento della nuova data di validità, 31/12/2022, nell'ambito di eventuali ulteriori procedure di modifica tecnica o

amministrativa del prodotto che rendano necessaria la revisione dell'etichetta e la sua sostituzione oppure possono provvedere con apposita istanza di modifica; si evidenzia che nessuna tariffa è dovuta ai fini di tale aggiornamento dell'etichetta.

In riferimento al suddetto nuovo termine si rammentano inoltre gli obblighi di informazione dei rivenditori di prodotti fitosanitari nei confronti dell'acquirente utilizzatore non professionale ai sensi del D.lgs. n 150/2012, art 10.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 le eventuali giacenze di prodotto con etichetta PFNPE potranno essere commercializzate/vendute esclusivamente per uso professionale, previa rietichettatura mediante apposizione dell'etichetta professionale in corso di validità e/o consegna all'acquirente del fac-simile di detta etichetta.

La gestione delle scorte di PFNPE rietichettate o munite di fac-simile di etichetta professionale dovrà soddisfare tutti gli adempimenti previsti per i prodotti per uso professionale dal Dlgs n. 150/2012 ed ulteriori disposizioni del Piano d'azione nazionale di cui al DM 22/01/2014, in particolare per quanto concerne la registrazione di carico/scarico da parte del rivenditore e la registrazione dei trattamenti da parte dell'utilizzatore.

Su istanza delle Imprese interessate lo smaltimento delle scorte di PFNPO giacenti presso i propri depositi o presso i rivenditori muniti dell'abilitazione alla vendita di cui all'art. 8 del Dlgs 150/2012 può essere consentito secondo le stesse modalità previste per i PFNPE. Condizioni diverse saranno adottate per la gestione delle scorte di PFNPO giacenti presso i rivenditori non muniti della suddetta abilitazione, ai quali è consentita esclusivamente la vendita dei prodotti destinati all'uso non professionale su piante ornamentali, ricadenti appunto nella categoria dei PFNPO, per effetto della deroga di cui all'articolo 28 del DPR n 290/2001.

Le indicazioni sopra riportate, concernenti la gestione delle giacenze di prodotti consentiti per uso non professionale secondo le misure transitorie, sono da intendersi in senso generale, riferite anche ai prodotti per i quali sia stata presentata istanza di riesame. Disposizioni specifiche potranno essere adottate per i prodotti oggetto di riesame con particolare riferimento ai PFNPO

Ai sensi dell'**art.2 del D.M. 20 novembre 2021**, che dispone il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti **glyphosate** nel giardino familiare, le Imprese interessate sono invitate a trasmettere, entro 30 giorni dalla presente con PEC avente per oggetto "*PFNPE-glyphosate- n di reg e denominazione commerciale del prodotto*", le etichette PFNPE modificate con inserimento della dicitura "Non utilizzare per il trattamento del giardino" e cancellazione dell'indicazione d'uso su floreali, ornamentali, forestali ed altre indicazioni o campi di impiego eventualmente in contrasto con il suddetto divieto. Dette etichette saranno inviate sia in formato word, con evidenza delle modifiche apportate, sia in formato pdf pronte per la pubblicazione. Il termine di decorrenza della nuova etichetta sarà calcolato al 60° giorno dalla presente nota.

Non si ritiene necessario apportare alcuna modifica alle etichette professionali considerato che in tali etichette è già presente il divieto di impiego nei giardini (di qualunque tipologia) ai sensi del DD 09.08.2016 concernente, tra l'altro, la *“modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313”*.

Per i prodotti transitoriamente consentiti come PFNPO, previa verifica caso per caso volta ad accertare i campi di impiego e la categoria di utilizzatore valutati ai fini dell'autorizzazione, potranno essere adottati provvedimenti di modifica dell'etichetta, conformemente a quanto previsto per i PFNPE, o provvedimenti di revoca dell'autorizzazione con termine di commercializzazione, vendita ed utilizzo delle scorte al 31/12/2022 previa modifica dell'etichetta.

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute in merito all'**art.3 “Uso non professionale dei composti del rame” del decreto 20 novembre 2021** si precisa che detto articolo individua specifici requisiti di deroga alle previsioni dell'Allegato tecnico pertanto si applica sia ai prodotti oggetto di riesame ai sensi dell'art 8, comma 8, del D.M. n. 33/2018 che ai prodotti per i quali sarà presentata istanza ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M.

Con riferimento alle **sostanze naturali** di cui all'**Allegato del D.M. 20 novembre 2021** si precisa che trattasi delle sostanze attive ammesse in agricoltura biologica alle quali si applicano tutti i requisiti previsti dal suddetto Allegato fatte salve le deroghe previste nello stesso Allegato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*f.to* Dott. Massimo CASCIELLO

Firmato digitalmente da: CASCIELLO MASSIMO

Luogo: Roma

Data: 03/03/2022 17:40:36

**Indicazioni operative ai fini del riesame**, ai sensi del comma 8 degli articoli 7 e 8 del decreto 22 gennaio 2018, n 33, **dei prodotti fitosanitari consentiti per l'uso non professionale secondo le "Misure transitorie"** di cui ai suddetti articoli.

#### ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE

##### ➤ ISTANZA DI RIESAME ED ELENCO RIEPILOGATIVO DEI PRODOTTI SOSTENUTI

Al fine di consentire l'espletamento della procedura di riesame entro il termine previsto dal D.M. 20 novembre 2021 le Imprese sono invitate a presentare **istanza di riesame**, ai sensi degli articoli 7 o 8, comma 8, del D.M. n 33/2018, dei prodotti già consentiti, in via transitoria, per l'uso non professionale e che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. 20 novembre 2021, **nel più breve termine possibile e comunque entro il 31 maggio 2022**.

Detta istanza, redatta secondo il formato allegato alla presente e corredata della documentazione ivi prevista, è presentata tramite PEC alla scrivente Direzione e all'indirizzo mail [pfnp2022@sanita.it](mailto:pfnp2022@sanita.it). L'Impresa invia, per ciascun prodotto di interesse, apposita PEC avente per oggetto "Riesame PFNP (precisare se si tratta di un PFNPO oppure di un PFNPE) – n registrazione e denominazione commerciale del prodotto". Con ulteriore PEC e mail, aventi per oggetto "*Elenco PFNP in riesame-denominazione Impresa*", l'Impresa invia l'elenco di tutti i prodotti oggetto di istanza di riesame utilizzando il **format** allegato alla presente (allegato 1), **compilato in tutti i campi e inviato in formato excel editabile**; le Imprese sono altresì invitate a dare comunicazione dei prodotti per i quali non presentano istanza di riesame.

Al fine di facilitare la programmazione dei lavori concernenti le valutazioni tecniche e le attività amministrative correlate, le suddette Imprese sono invitate a comunicare, **entro 30 giorni dalla presente, esclusivamente attraverso la mail dedicata [pfnp2022@sanita.it](mailto:pfnp2022@sanita.it), l'elenco dei prodotti per i quali intendono presentare istanza di riesame** avendo svolto una verifica di massima circa la conformità del prodotto ai requisiti previsti; detto elenco è redatto utilizzando il **format** allegato alla presente (allegato 2) **compilato in tutti i campi e inviato in formato excel editabile**.

##### ➤ DOCUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELL'ISTANZA DI RIESAME

Ai fini dell'istanza di riesame l'Impresa verifica la conformità del prodotto ai requisiti di ammissibilità all'uso non professionale previsti nella parte A) dell'Allegato del D.M. 17.12.2021, dal punto A1) al punto A6) tenuto conto della valutazione dell'esposizione e dei rischi per la salute (utilizzatore/lavoratore, residenti ed astanti), per l'ambiente e gli organismi non bersaglio sulla base dei modelli previsionali adottati dalla Direzione e dei Principi Uniformi di cui la Regolamento (UE) 546/2011.

Ai fini dell'istanza l'Impresa è tenuta a svolgere le seguenti verifiche e valutazioni:

— stato dell'arte della valutazione comunitaria e della classificazione di pericolo delle sostanze attive presenti nel prodotto: per le sostanze attive in attesa di armonizzazione della classificazione e nel caso in cui la classificazione armonizzata risulti non ancora adeguata alle più recenti conoscenze sulla sostanza l'Impresa tiene conto dell'opinione del *Committee for risk assessment (RAC) dell'European Chemicals Agency (ECHA)* – con particolare riferimento al caso in cui la classificazione assegnata dal RAC risulti peggiorativa. In mancanza della suddetta opinione l'Impresa informa la Direzione fornendo tutti i dati necessari, in particolare la classificazione proposta dall'*European Food Safety Authority (EFSA)* ai fini di una valutazione caso per caso secondo quanto previsto dal suddetto Allegato;

— classificazione di pericolo del prodotto tenendo conto dell'ultimo aggiornamento della classificazione di pericolo di tutti i componenti. Per le sostanze attive in attesa di armonizzazione della classificazione e nel caso in cui la classificazione armonizzata risulti non ancora adeguata alle più recenti conoscenze sulla sostanza stessa, ai fini della classificazione del prodotto l'Impresa procede come indicato al trattino precedente;

— formulazione, confezionamento e taglia del prodotto tenendo conto anche della classificazione di pericolo, delle modalità di utilizzo e dei campi di impiego ed ulteriori requisiti previsti dalla parte A) del suddetto Allegato.

— valutazione dell'esposizione e dei rischi per la salute (utilizzatore - lavoratore, residenti ed astanti), per l'ambiente e gli organismi non bersaglio sulla base dei modelli previsionali adottati dalla Direzione in riferimento all'uso non professionale e tenuto conto dei Principi Uniformi di cui la Regolamento (UE) 546/201.

A supporto dell'istanza l'Impresa presenta:

— l'integrazione del Registration report (RR) del prodotto, in forma di **Addendum nazionale** concernente la valutazione relativa all'uso non professionale del prodotto secondo i requisiti del D.M. 20 novembre 2021, con riferimento, in particolare, alle sezioni *Mammalian Toxicology, Environmental Fate ed Ecotoxicology* della parte B, corrispondenti paragrafi della parte A, compresa la scheda GAP, ed ulteriori parti del testo inerenti requisiti specifici dell'autorizzazione all'uso non professionale (stabilità all'immagazzinamento /imballaggi/confezionamento/taglia ecc). Detto **Addendum nazionale** va predisposto anche nel caso in cui il RR contenga già una valutazione del rischio relativa all'uso non professionale o di incompletezza del RR esistente, ad es. lo short-RR dotato soltanto delle parti A e C e mancante della B). Nel caso in cui il prodotto non sia affatto provvisto di Registration report l'Impresa è tenuta a presentare le proprie valutazioni nel formato previsto nel suddetto **Addendum nazionale**;

— la bozza dell'etichetta con la quale il prodotto dovrà essere commercializzato, tenuto conto dell'apposito paragrafo della suddetta parte A dell'Allegato ed in conformità alle ulteriori indicazioni che saranno fornite dalla Direzione, assicurandone la completezza e la coerenza con le

valutazioni svolte in relazione all'uso non professionale e con i pertinenti ulteriori elementi della valutazione presenti nella parte A del RR;

- ulteriori documenti elencati nel modello di istanza.

Al fine di assicurare la conformità ai requisiti previsti l'Impresa può contestualmente procedere alla modifica non significativa della composizione ai sensi dell'art 12, comma 4.a, del D.P.R. n 290/2001 ed in conformità alla corrente revisione del documento SANCO/12638/2011 "*Guidance document on significant and non-significant changes of the chemical composition of authorised plant protection products under Regulation (EC) No 1107/2009 of the EU Parliament and Council on placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC*", presentando apposita integrazione dell'istanza di riesame e l'aggiornamento delle pertinenti parti e sezioni del *Registration report*. Ove si rendano necessarie modifiche significative della composizione la procedura di riesame qui descritta non può essere applicata rendendosi necessario procedere preliminarmente alla "variazione tecnica" del prodotto secondo l'art 33 del regolamento (CE) 1107/2009.

Ulteriori variazioni dell'autorizzazione o modifiche dell'etichetta ammissibili al fine di conformare il prodotto ai requisiti previsti dal DM 20.11.21 sono le seguenti:

- eliminazioni di impieghi;
- conversione dell'indicazione del dosaggio da kg-l/ha a ml-g/mq;
- nel caso in cui nell'etichetta esistente il dosaggio sia espresso come range di dosi con indicazioni generiche riferite al livello della malattia o allo stadio di sviluppo degli organismi patogeni, tenuto anche conto delle previsioni del paragrafo "Etichettatura" dell'Allegato, è consentita la rimodulazione del testo indicando la dose inferiore eventualmente seguita dall'indicazione "il dosaggio può essere aumentato fino ad un massimo di ..." corredata da istruzioni semplici relative alle condizioni patologiche che possono rendere necessario il ricorso a dosi maggiori. Tenuto conto che l'utilizzatore non professionale non ha le competenze necessarie per valutare adeguatamente il livello della malattia o lo stadio di sviluppo degli organismi patogeni ed individuare il dosaggio opportuno, ulteriori modifiche potranno rendersi necessarie. Ove ne ricorra la circostanza, potrà essere presente la combinazione dose/fase fenologica con descrizione della fase facilmente comprensibile ferma restando la coerenza con quanto valutato per l'etichetta già autorizzata. Indicazioni diverse potranno essere valutate caso per caso;

- innalzamento dell'intervallo di sicurezza (ad es. per la coltura “fragole” nel caso in cui nell'etichetta corrente sia previsto un intervallo di 1 o 2 giorni; tale intervallo potrà essere prolungato a 3 giorni nella nuova etichetta PFNPE proposta ai fini del riesame);
- inserimento in etichetta dell'indicazione delle attrezzature per la distribuzione della miscela fitoiatrica in conformità a quanto previsto nell'Allegato;
- modifica delle taglie;
- modifica dell'imballaggio.

Ove siano previste modifiche delle taglie o dell'imballaggio (materiale e forme dei recipienti usati per il confezionamento primario) dovranno essere forniti informazioni e dati completi secondo i requisiti previsti dal regolamento (UE) 545/2011 e della linea guida SANCO 10524/2012, ver. 4, eventualmente corredati da studi di compatibilità e stabilità della formulazione e, se del caso, dati circa il contenuto di impurezze rilevanti, prima e dopo l'immagazzinamento. Detti studi potranno essere presentati successivamente all'istanza comunque entro il 20 ottobre 2022 al fine di consentire la finalizzazione del riesame entro i termini previsti. Non sono ammesse nell'ambito della presente procedura ulteriori modifiche che possano alterare le caratteristiche chimico/fisiche/tecniche del formulato o rendere inadeguati i metodi di analisi già valutati e notificati all'Istituto superiore di sanità.

Le modifiche proposte, comprese le possibili rimodulazioni del testo dell'etichetta, non dovranno inoltre determinare variazioni di quanto già valutato e autorizzato relativamente a dosaggio massimo/epoca di impiego/numero massimo dei trattamenti/intervallo minimo tra i trattamenti/intervallo di sicurezza e ulteriori elementi connessi all'efficacia o ai residui.

#### ➤ **TARIFFA**

Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, del D.M. n 33/2018, l'Impresa interessata è tenuta al pagamento di € 1500,00 per ciascun PFNPO oggetto di riesame e di € 3000,00 per ciascun PFNPE.

Causale di pagamento: inserire nome e n.reg. del prodotto seguito dalla dicitura “Riesame PFNP - Art.7 o Art.8, c8, del D.M.33/2018”.

Nel caso in cui l'Impresa presenti contestualmente istanza di variazione non significativa della composizione o di modifica dell'imballaggio provvede ad integrare opportunamente la tariffa di cui al precedente capoverso ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 33/2018. Ove si rendano necessarie modifiche significative della composizione l'impresa è tenuta a presentare preliminarmente istanza di variazione tecnica ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) 117/2009 con pagamento della relativa tariffa.

## **ADEMPIMENTI DEL MINISTERO**

Il Ministero, con il supporto tecnico della succitata Sezione consultiva per i fitosanitari, procede alla verifica della conformità del prodotto oggetto di istanza di riesame, secondo i requisiti previsti dal D.M. n 33/2018 e successiva modifica del 20 novembre 2021.

A conclusione del riesame di tutti i prodotti interessati, previsto entro 31 ottobre 2022, il Ministero procede all'autorizzazione dell'uso non professionale, ai sensi dell'art 3 del D.M. n 33/2018, dei prodotti con valutazione favorevole assegnando a ciascun prodotto un nuovo n. di registrazione che risulterà pertanto collegato esclusivamente all'autorizzazione all'uso non professionale del prodotto in questione; detta nuova autorizzazione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2023. Il Ministero procederà quindi alla pubblicazione nella banca dati dei prodotti fitosanitari, con flag PFNPE o PFNPO, dei dati del prodotto e della nuova etichetta destinata all'utilizzatore non professionale.

Il prodotto potrà mantenere la denominazione commerciale esistente integrata dall'acronimo PFNPE o PFNPO, collocato di seguito alla denominazione stessa, o modificare detta denominazione comunque seguita dall'acronimo pertinente.

Per i prodotti non oggetto di istanza di riesame o che, al termine del suddetto riesame, siano risultati non conformi ai requisiti previsti, se trattasi di PFNPE la Direzione provvederà a rimuovere dalla banca dati dei prodotti fitosanitari l'etichetta destinata all'utilizzatore non professionale ed il relativo flag; se trattasi di PFNPO la Direzione procederà entro il 31.12.2022 al decreto di revoca con previsione, caso per caso, di ritiro o smaltimento delle giacenze per uso professionale/non professionale previa modifica dell'etichetta.